

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 033/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 ottobre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Prof. Salvatore Sica, Dott. Roberto Vitanza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/A.J. FANO DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova e, in riforma dell'impugnata delibera, ridetermina la sanzione nella chiusura del settore "Tribuna Fattori", sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16, comma 2 C.G.S. (prima sanzione).

Conferma nel resto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/VICENZA DEL 18.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 34/DIV del 19.9.2017)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. GAVORRANO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERETTI" GAVORRANO/LUCCHESI DEL 23.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 5/TB del 27.9.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano 1930 di Bagno di Gavorrano (Grosseto), riduce la sanzione dell'ammenda in € 200,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/SASSUOLO DEL 01.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 61 del 03.10.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. REAL FORTE – QUERCETA S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOGNARELLI ANTONIO SEGUITO GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 01.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Real Forte – Querceta S.r.l. di Forte dei Marmi (Lucca).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Prof. Pieremilio Sammarco, Dott. Roberto Vitanza – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. SAN ZACCARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA IMOLESE/SAN ZACCARIA DEL 10.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 21 del 27.9.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. San Zaccaria di San Zaccaria (Ravenna).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL SIG. VENUTO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/MESSINA DEL 1°10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 4.10.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Venuto Antonio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA SOCIETÀ COMO 1907 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENTILE FEDERICO SEGUITO GARA CARONNESE/COMO DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Como 1907 S.r.l. di Como.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Paolo Tartaglia – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

9. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA SOCIETÀ U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. STELLINI CRISTIAN SEGUITO GARA MONZA/ALESSANDRIA DEL 4.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 50/DIV del 05.10.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANCATALDESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SERENARI DANIEL SEGUITO GARA PACECO/SANCATALDESE DEL 1°.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 04.10.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio di San Cataldo (Caltanissetta).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 12 ottobre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio